



Ministero dell'Istruzione e del Merito



IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SALUTE DEGLI ALUNNI



Laura Di Angelo

Dipartimento realtà pubbliche

Garante per la protezione dei dati Personali

didacta
italia



Il trattamento dei dati personali relativi alla salute degli alunni in ambito scolastico



Definizione: I dati relativi alla salute

Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale (passata, presente e futura) di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute (art. 4 del Regolamento

Un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco, qualsiasi informazione riguardante una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico (cons. 35 del Regolamento)



I dati relativi alla salute

Informazioni presenti,
passate o future

Indipendenza dalle fonti
(medico ospedale, test
certificato)

Esempi di dati sulla salute
sono: le malattie, la
disabilità, le limitazioni
fisiche di un soggetto, i
trattamenti medici in corso
o passati, le allergie, le
vaccinazioni

I dati relativi alla salute costituiscono un'ampia formula capace di
includere qualsiasi genere di informazione da cui sia possibile
risalire a notizie sullo stato di salute psicofisica del soggetto



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

I minori come soggetti vulnerabili

I minori, in quanto “persone fisiche vulnerabili”, meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (Cons. 38 e 75 del Regolamento)



L'esigenza di prevedere una specifica tutela dei dati dei minori e di riconoscere l'interesse superiore al benessere del minore non è nuova nel nostro ordinamento ma è sempre stata una costante nei principali strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, così, per citare alcuni esempi, già la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 aveva individuato il fondamentale diritto del fanciullo al rispetto della sua vita privata e familiare e a non subire arbitrarie interferenze nella vita privata e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea rimarca a chiare lettere l'interesse superiore del minore (art 24 paragrafo 2)

Art. 9 par.1 - Le particolari categorie di dati personali

L'origine razziale o etnica

Le opinioni politiche

Le convinzioni religiose o filosofiche

L'appartenenza sindacale

Dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica

Dati relativi alla salute

Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona



Si tratta di informazioni “particolarmente sensibili” che meritano una specifica protezione, in quanto il “loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali” (Cons. 51)



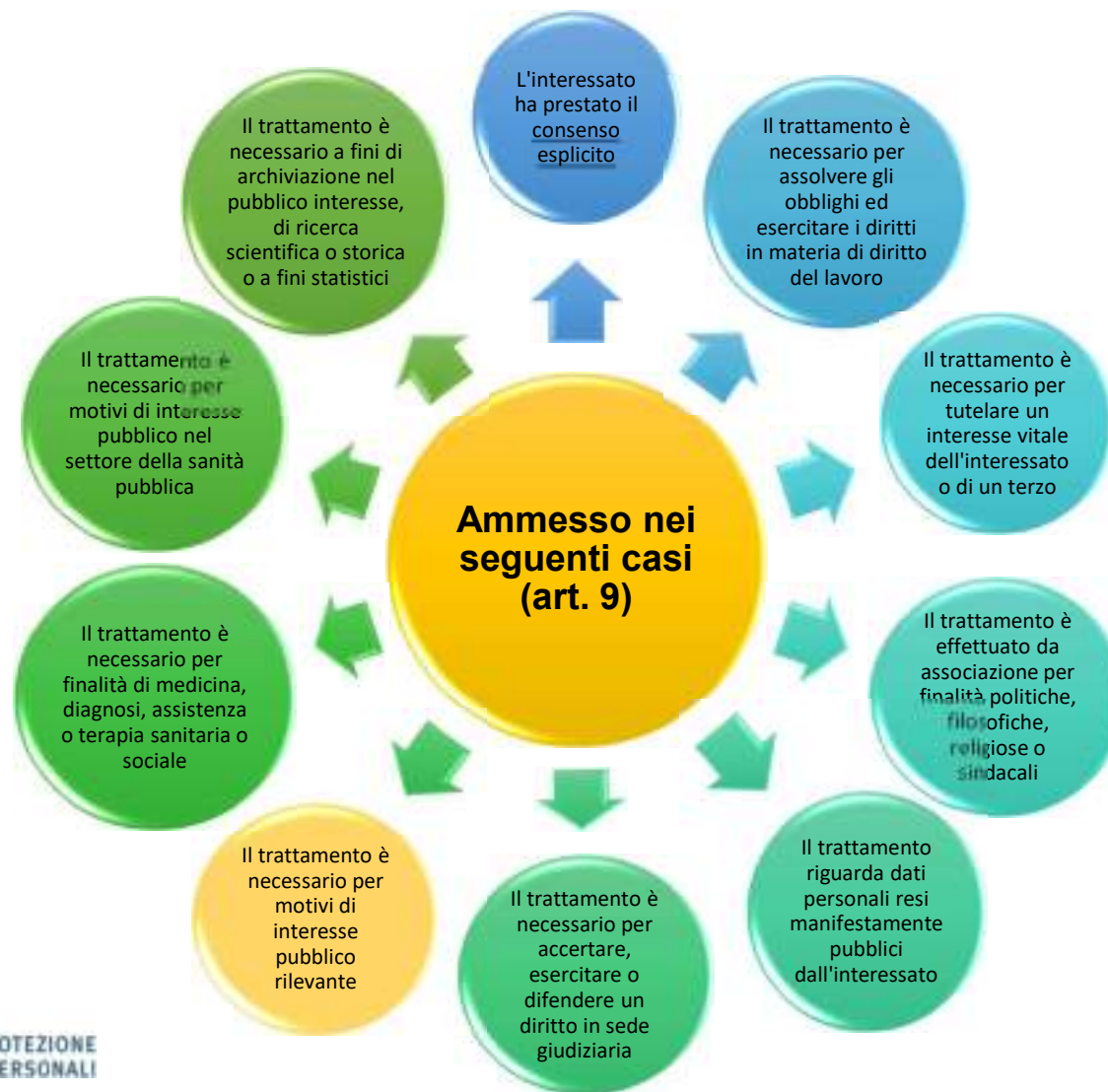
GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Divieto di trattare le categorie particolari di dati personali



Eccezioni



Art. 9 par. 2 lett. g) del Regolamento

Rende lecito il trattamento dei relativi alla salute se tale trattamento è “*necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*”

Sulla base del diritto dell’Unione o dello Stato membro che deve:

- ✓ essere proporzionato alla finalità perseguita
- ✓ rispettare l’essenza del diritto alla protezione dati
- ✓ prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (C.55 e C.56)

No distinzione tra soggetti pubblici e privati

Nel regolamento scompare la formale distinzione basata sulla natura pubblica o privata dei soggetti e rileva unicamente la finalità dell’interesse perseguito



Art. 2-sexies del Codice

I trattamenti delle categorie particolari di dati personali, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, sono ammessi solo se previsti dal diritto dell'Unione o da disposizioni di legge, regolamento o atti amministrativi generali che individuano:

- ✓ tipi di dati trattati
- ✓ operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante
- ✓ misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato



È rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati in materia di Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (co 2, lett. bb)

Art. 2 *septies*, comma 8



ATTENZIONE!!!

I dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi

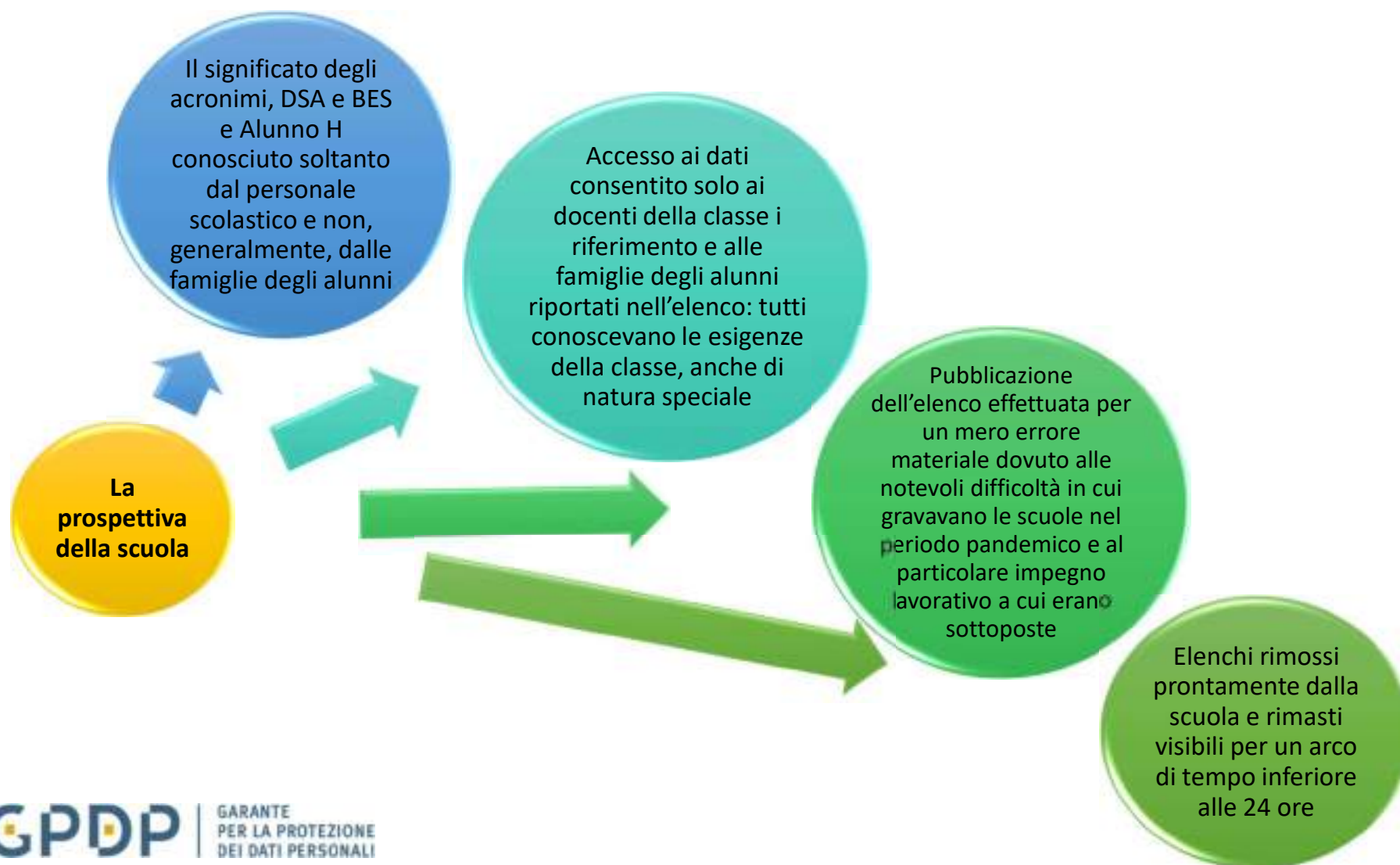
Caso n. 1



visibilità sul registro elettronico di una classe di una circolare contenente l'elenco, diviso per classi, degli alunni che avevano richiesto di frequentare le lezioni in presenza, con indicazione in corrispondenza del nominativo di taluni alunni, degli acronimi BES, DSA o ALUNNO H

E' lecito???

Caso n. 1 – La scuola



Caso n. 1 – Il Garante

il termine “ALUNNO H”, notoriamente utilizzato in ambito scolastico per indicare gli alunni con disabilità, consente di ricavare informazioni sullo stato di salute della persona a cui tale termine viene attribuito

Il termine DSA comunemente utilizzato in ambito scolastico (disturbi specifici di apprendimento, quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) la cui diagnosi attribuisce agli studenti il diritto di fruire di misure dispensative e compensative rappresenta un dato relativo alla salute

l’acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) che indica una vasta area di svantaggio scolastico, ricomprende problematiche di diverso ordine, riconducibili alla disabilità, ai disturbi evolutivi specifici e allo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale fornisce informazioni, anche relative alla salute dell’alunno

Il Garante ha ritenuto che

gli acronimi Alunno H, DSA e BES sono informazioni relative allo stato di salute

l. 104/92; l. 8 ottobre 2010, n. 170; DM del 12 luglio 2011; Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012; Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

Il Garante ha ritenuto che la messa a disposizione nell’area riservata del registro elettronico dei predetti elenchi, contenenti in corrispondenza del nominativo di taluni studenti, il riferimento agli acronimi BES, DSA o ALUNNO H, ha di fatto reso conoscibili a tutti i genitori delle classi di riferimento, informazioni, anche relative alla salute dei ragazzi riportati nelle liste e ha dato luogo un trattamento di dati personali in violazione dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e in assenza di un idoneo presupposto normativo per la pubblicazione di tali informazioni.



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

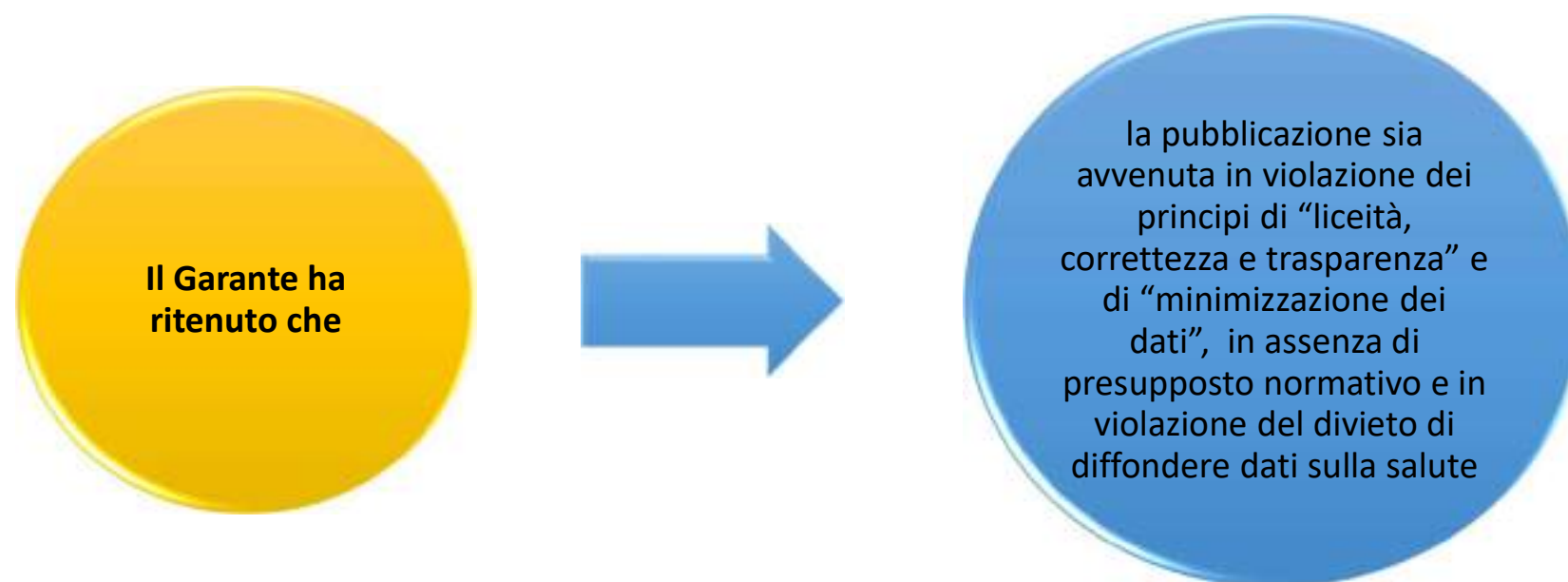
Caso n. 2

Pubblicazione su sito web di una graduatoria di studenti che hanno presentato domanda per partecipare ad un bando regionale. Graduatoria recante in chiaro il punteggio ottenuto da ciascun allievo in relazione ad alcuni parametri quali: le insufficienze riportate dallo studente, l'indice Isee, la situazione economica della famiglia, lo stato di disabilità



Pubblicazione per
errore materiale
della graduatoria
predisposta per uso
interno

Caso n. 2 – Il Garante



Caso n. 3

Visibilità sul registro elettronico di una classe di una nota di un docente: alunno dispensato dalle interrogazioni e dallo svolgimento dei compiti a casa in quanto sottoposto a “visita medica” con cadenza settimanale

Informazione visibile a tutte le famiglie della classe di appartenenza del ragazzo



È conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali?

L'informazione riportata sul registro elettronico, può essere considerata un dato relativo alla salute dell'alunno?

Qual è il presupposto giuridico della pubblicazione della suddetta nota sul registro elettronico?

Caso n. 3 – La scuola

**La prospettiva
della scuola**



La nota sul registro non è idonea a fornire informazioni sullo stato di salute del soggetto interessato in quanto non fornisce diagnosi o indicazioni riguardanti lo stato di salute e/o di malattia dell'alunno;

La nota era stata pubblicata per esigenze organizzative: per mettere a conoscenza della questione gli altri docenti della classe e per spiegare ai compagni il motivo per il quale lo studente non veniva interrogato

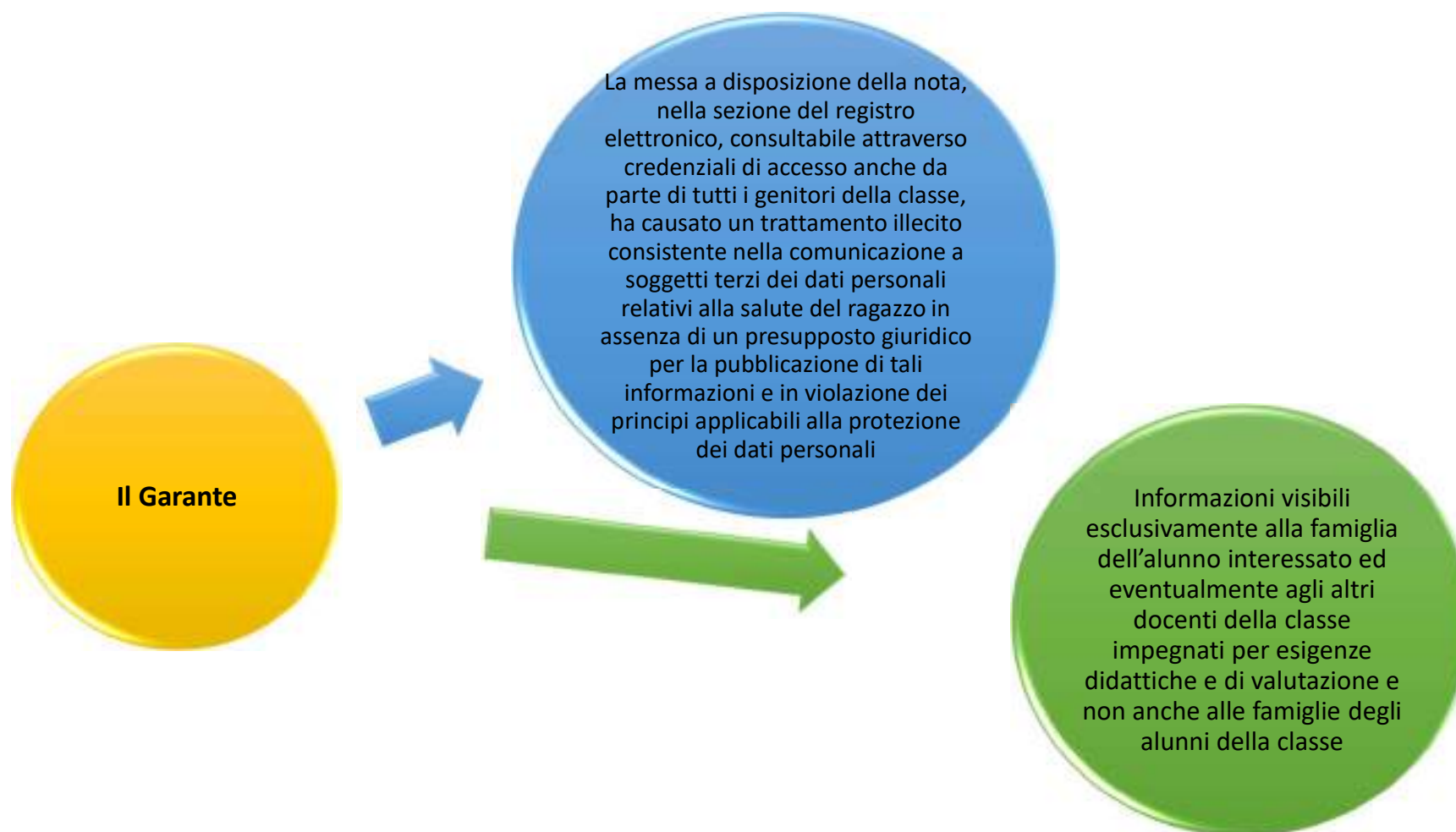
N.B. la nota riportata dal docente sul registro elettronico, relativa alla visita medica periodica a cui deve sottoporsi lo studente, rientra pienamente nella definizione di dato relativo alla salute in quanto fornisce informazioni relative allo stato di salute dello studente a cui si riferisce



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Caso n. 3 – Il Garante



Caso n. 4

La scuola ha inviato una nota contenente il calendario delle convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica con indicazione dei nominativi degli alunni e della classe di appartenenza a tutti i genitori, i docenti delle classi convocate e ad altro personale specializzato estraneo al piano terapeutico del proprio figlio



Dati relativi alla salute?

Comunicazione o diffusione di dati personali?

Esiste un presupposto giuridico per l'invio di tali note ai predetti destinatari?

L. 104/92, L. 170/2010, d.lgs. 66/2017

Caso n. 4 – La scuola

**La prospettiva
della scuola**

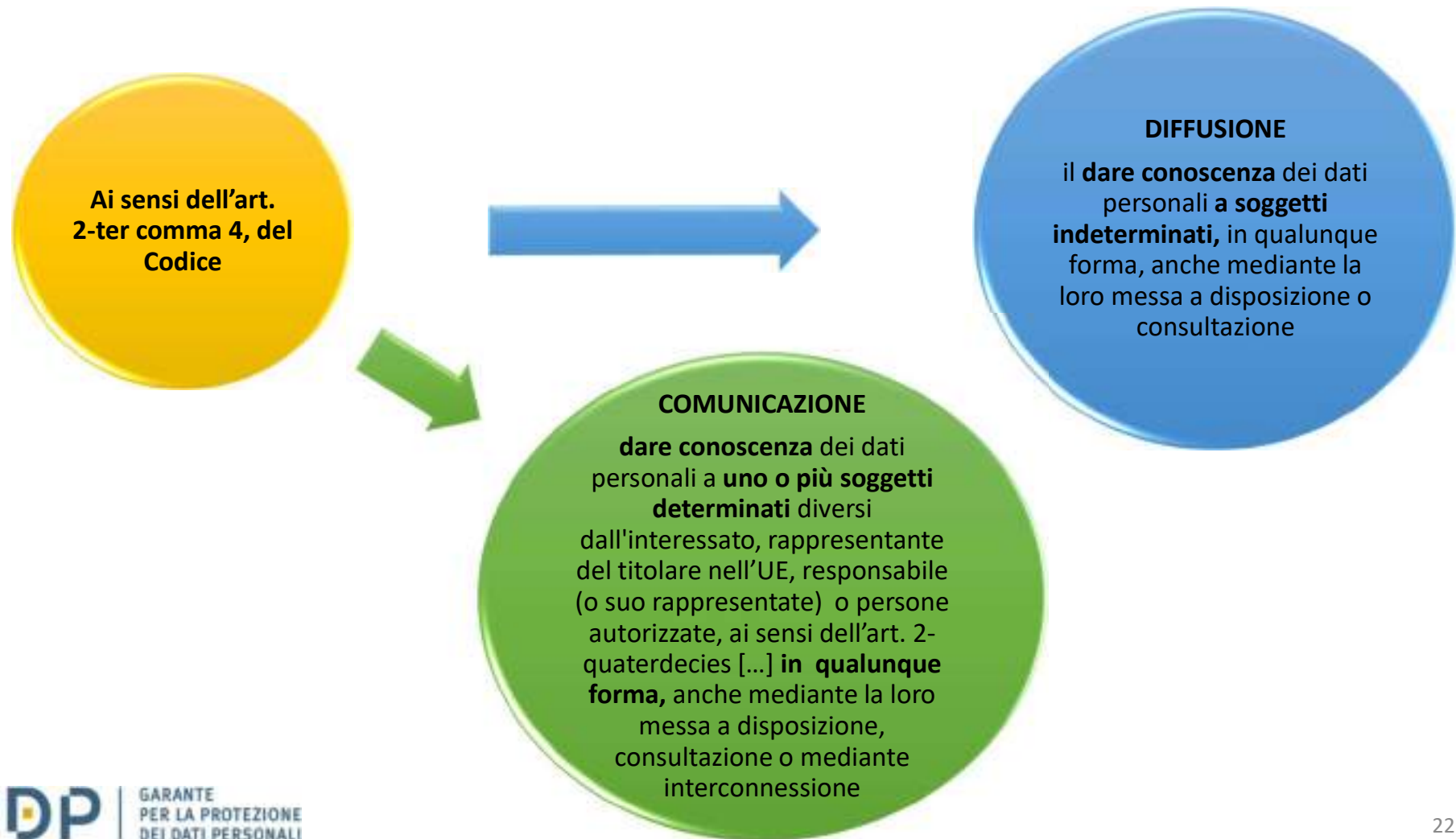


Le convocazioni erano state inviate a ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, come prescritto dalla normativa

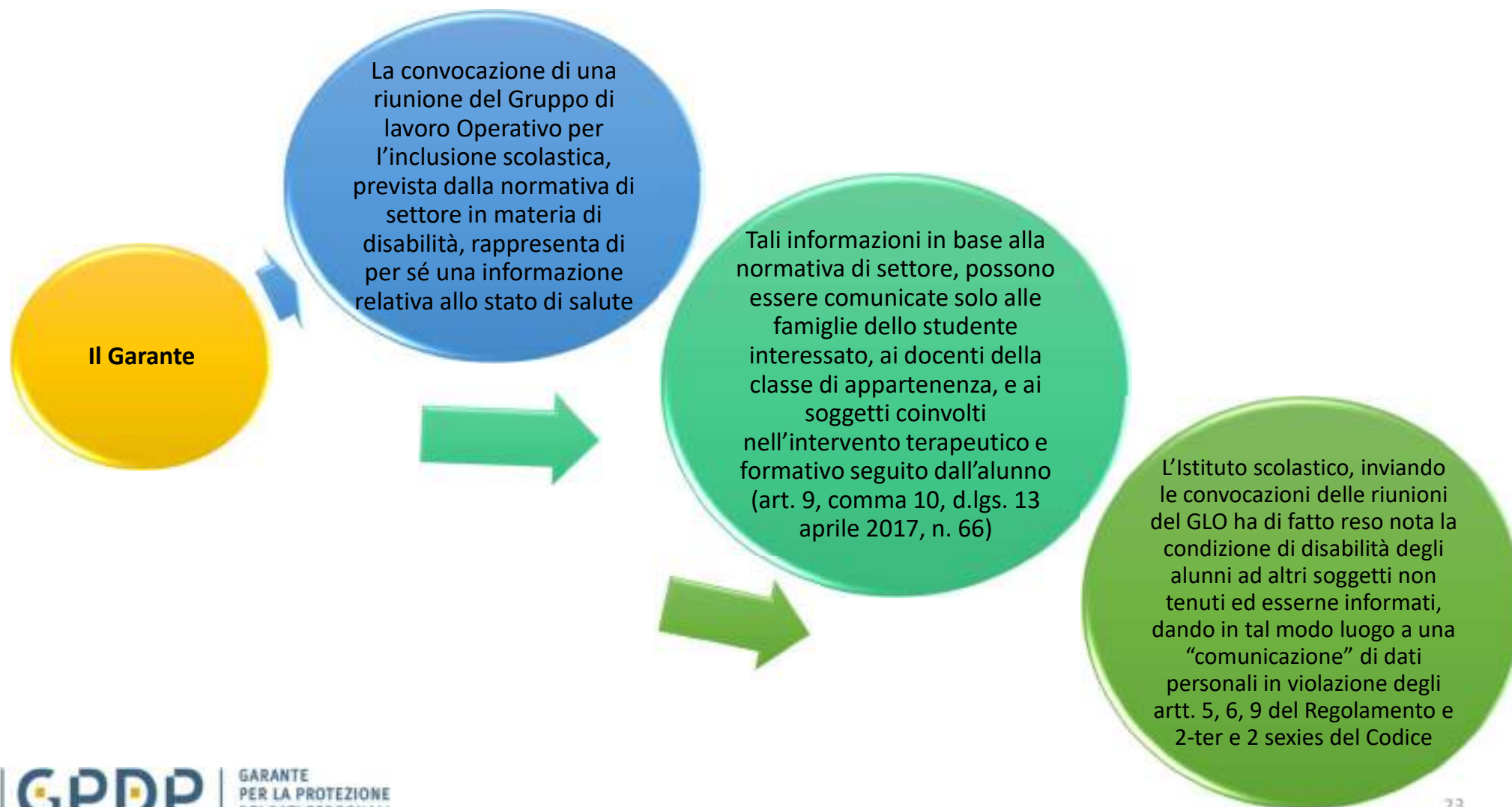
La nota era stata inviata ai docenti della classe di appartenenza dell'alunno e alle figure professionali specifiche che interagiscono con il minore e per errore materiale, anche agli genitori convocati per quella giornata, ma non anche ad altri genitori o a docenti di altre classi

Le famiglie si conoscono tra loro e frequentano gli stessi centri riabilitativi

Caso n. 4 – Art. 2-ter comma 4 del Codice



Caso n. 4 – Il Garante



Grazie per l'attenzione!

